SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1816)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa
(LAGORIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (MARCORA)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali
(DE MICHELIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MARZO 1982

Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni

Onorevoli Senatori. — L'ammodernamento e il rinnovamento delle componenti operative e addestrative delle tre Forze armate costituiscono in tutti i Paesi più avanzati una consistente base di programmazione industriale che assicura positivi risultati in termini di occupazione, di sviluppo tecnologico, di potenzialità, di esportazione e di bilancia commerciale.

Al riguardo, non è superfluo ribadire i concreti effetti che determinano sull'apparato produttivo — e quindi sull'economia del Paese — i programmi militari, che costituiscono un indispensabile elemento di

guida del processo di innovazione tecnologica.

Infatti, i progetti di ricerca e sviluppo, che vengono finanziati per soddisfare particolari esigenze di carattere militare, trovano — successivamente — la loro naturale e più estesa applicazione nel settore civile, così come è avvenuto, ad esempio, per l'utilizzazione del turbogetto sui velivoli da trasporto subsonici e supersonici delle linee aeree civili.

Risulta quindi necessario, e a volte determinante, il sostegno di questa forma di programmazione industriale, volta alla ri-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cerca e allo sviluppo, che esprime la vera capacità di « investimento » della Difesa.

Tale attività coerentemente si inserisce nel contesto della programmazione economica promossa dal Governo per l'incentivazione dei settori dell'industria italiana che per le loro caratteristiche tecnologiche ed innovative si collocano fra gli strumenti fondamentali di sviluppo e di recupero della difficile congiuntura economica nella quale versa il nostro Paese.

Essa trova anche riscontro nella politica governativa dei Paesi più industrializzati che seguono una solida linea di sostegno economico e promozionale delle industrie aeronautiche ed elettroniche, industrie che si collocano tra i settori più « traenti » delle economie avanzate.

Al momento tre sono i programmi che appaiono prioritari e di particolare interesse: l'AM-X, l'EH-101 e il CATRIN.

Il programma AM-X prevede lo studio, lo sviluppo e la produzione di un nuovo caccia tattico leggero per la sostituzione dei velivoli G 91 ed F 104-G, destinato a svolgere compiti primari di appoggio diretto ricognitivo e di fuoco alle forze di superficie (terrestri e navali), ma anche capace di integrare le operazioni proprie dei cacciabombardieri TORNADO e degli intercettori F 104-S. Poichè i velivoli G 91 ed F 104-G, in dotazione a ben otto gruppi da combattimento, a partire dai prossimi 5-6 anni oltre a non avere più alcun significato operativo — avranno completamente esaurito la loro vita tecnica, si rende necessaria la loro graduale ma tempestiva sostituzione a partire dal 1986.

Il programma riveste, quindi, per l'Aeronautica militare e per l'intero strumento militare, vitale importanza ed elevata priorità, interessando l'ammodernamento di otto gruppi, per complessivi 187 velivoli, che rappresentano poco meno del 50 per cento della consistenza dell'intera linea da combattimento.

Sull'avvio e sullo svolgimento in atto della fase di studio del programma AM-X ha riferito il capo di stato maggiore dell'Aeronautica *pro tempore*, nelle audizioni presso la VII Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati (8 novembre 1977) e presso la 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato e il Ministro della difesa pro tempore, in occasione della discussione sul bilancio della Difesa 1979 presso la VII Commissione della Camera dei deputati (16 novembre 1978) e presso la 4ª Commissione del Senato (14 marzo 1979), dopo aver rappresentato l'esigenza dalla qualle è scaturito il programma AM-X, ha comunicato l'avvio dello studio di definizione del progetto.

Dopo il parere favorevole degli organi consultivi sul programma e sui progetti di contratti relativi alla fase di definizione nel febbraio 1981, il Ministro della difesa ha autorizzato l'avvio della fase di sviluppo del programma, in concomitanza con il previsto ingresso del Brasile nel programma.

In ordine a quanto sopra sono stati avviati o sono prossimi ad esserlo i conseguenti atti amministrativi che — come previsto — perverranno al Parlamento da parte del comitato per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1977, n. 38.

La collaborazione con il Brasile — che non condiziona comunque la realizzazione del programma — ha avuto inizio verso la fine del 1979.

Il 21 marzo 1980 è stata sottoscritta a Brasilia la « dichiarazione dei princìpi », attraverso la quale i due Governi si sono impegnati ad approfondire la convenienza reciproca di avviare un programma congiunto fin dalla fase di sviluppo.

Gli approfondimenti condotti hanno consentito — sulla base di un fabbisogno brasiliano di 79 velivoli — di concordare e sottoscrivere — nel marzo 1981 — il *Memorandum* d'intesa n. 1, che fissa le linee di guida generali e le modalità di attuazione del programma di collaborazione.

Successivamente è stata concordata con i rappresentanti governativi brasiliani la bozza del MoU n. 2 inerente la fase di definizione della versione brasiliana del velivolo nonchè l'impegno del Governo brasiliano a rimettere al Governo italiano circa 8 miliardi di lire, per le spese già sostenute per la « definizione » basica del velivolo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale bozza è stata approvata dal comitato per l'esecuzione della legge n. 38 del 1977 e il MoU n. 2 dovrebbe essere prossimamente sottoscritto dai due Governi.

Tenuto conto della quota di partecipazione del Brasile, in base alla proporzione tra il proprio fabbisogno di velivoli (79) rispetto a quello italiano (187), il programma comune consentirà all'Italia una certa riduzione delle proprie spese sia nella fase di realizzazione del progetto sia nella fase di produzione.

Da tale cooperazione discendono concreti vantaggi sotto il profilo economico-industriale, sia per la portata e la qualità degli investimenti e per il ritorno di lavoro nel peculiare settore aeronautico, sia per le maggiori prospettive di affermazione sul mercato mondiale dell'industria nazionale.

Il progetto EH-101 è volto a realizzare un prototipo, per il successivo avvio alla produzione, di un elicottero medio-pesante con compiti primari di difesa antisommergibile.

L'esigenza è sentita in quanto la Marina militare italiana, per mantenere invariate le capacità antisommergibile nel quadro dei suoi compiti di difesa sul mare dovrà, a partire dal 1987-88, provvedere alla graduale sostituzione dell'esistente linea degli elicotteri medi A/S del tipo SH-3 D.

Il progetto sarà sviluppato in comune con la Gran Bretagna, in quanto le Marine dei due Paesi hanno confermato l'esistenza di forti analogie tra le esigenze, in particolare riferite ai requisiti operativi e ai tempi di entrata in servizio, relative ai nuovi elicotteri che dovranno sostituire rispettivamente il Sea King inglese e il nostro SH-3 D.

Tale collaborazione anglo-italiana rientra nel più ampio contesto di collaborazione militare europea cui hanno aderito Regno Unito, Francia, Germania federale e Italia.

La possibilità di provvedere, con un impegno congiunto Italia-Regno Unito, alla comune necessità di sostituire, verso la fine degli anni '80, i rispettivi elicotteri antisommergibili con una macchina rispondente ai necessari requisiti operativi costituisce infatti uno, e certamente il principale, dei programmi previsti nel quadro della colla-

borazione europea nello specifico campo della tecnologia dell'ala rotante.

Il programma, concordato tra Italia e Regno Unito, è anche aperto alla eventuale partecipazione di altri Paesi europei.

Il progetto EH-101, oltre a costituire una soluzione d'avanguardia alle esigenze elicotteristiche antisommergibili della Difesa, offrirà anche soluzioni tecnologiche di base per la realizzazione di varianti per l'impiego civile (supporto logistico delle piattaforme petrolifere marine e di complessi industriali isolati per motivi di rischio tecnico e di inquinamento, integrazione del sistema del trasporto aereo commerciale, ecc.).

L'Italia, attraverso le ricerche tecnicosperimentali necessarie alla realizzazione del progetto, arricchirà il proprio patrimonio tecnologico in settori particolarmente significativi (aerodinamica, componenti strutturali, avionica e sicurezza del volo). L'industria nazionale sarà così posta nelle condizioni di affrontare, per i prossimi venti anni, la competizione internazionale, con evidenti cospicui benefici per la bilancia commerciale e per i livelli occupazionali dell'industria.

Ovviamente il programma fornirà occasione per una sempre maggiore qualificazione delle nostre maestranze.

Infine, il programma CATRIN prevede la realizzazione di un sistema campale di trasmissioni e informazioni di concezione e prestazioni d'avanguardia, la cui realizzazione sperimentale per un modulo di corpo d'armata comporterà l'acquisizione di tecnologie d'avanguardia.

Il sistema consiste in una rete digitale che consente l'integrazione di vari tipi di comunicazione — fonia, telegrafia, fac-simile e dati relativi a sistemi informativi o d'arma — su un unico supporto trasmissivo mobile, svincolato dall'ubicazione dei posti comando in zona di combattimento, sul quale si inseriscono, mediante accessi in ponte radio e in radiocentrale, le unità e le componenti informative che operano nel settore.

L'utilità del progetto è di avere un supporto di trasmissione mobile, affidabile,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

flessibile e sicuro, a commutazione automatica, in grado di trattare una elevata quantità di traffico in tempi brevissimi, integrato con sistemi informativi avanzati (di tipo optoelettronico, radar, ecc.) dislocati a terra o su vettori teleguidati. Tale sistema costituirà, inoltre, un valido strumento utilizzabile per ripristinare con notevole tempestività i collegamenti in caso di pubbliche calamità.

I risultati acquisibili con lo sviluppo del programma CATRIN, sperimentati in un ambiente operativo molto critico, quale quello militare, potranno trovare certamente applicazione in altri settori dell'elettronica e delle telecomunicazioni.

Allo sviluppo del progetto sono interessate tutte le maggiori industrie nazionali del settore delle telecomunicazioni e dell'optoelettronica, presso le quali sono già in atto attività di tipo consortile.

L'onere complessivo inserito nel disegno di legge per la realizzazione dei tre programmi è stato valutato in lire 996 miliardi da ripartirsi negli anni dal 1982 al 1989.

Tale onere — a condizioni economiche 30 giugno 1981 — prevede: lire 470 miliardi per il programma AM-X, lire 300 miliardi per il programma EH-101 e lire 226 miliardi per il programma CATRIN.

All'articolo 1 del disegno di legge sono indicati i programmi di ricerca e di studio che si intendono realizzare, il relativo onere complessivo, gli esercizi finanziari nei quali l'onere sarà ripartito.

Si è anche prevista la possibilità di considerare le somme riassegnabili a bilancio in relazione a partecipazioni estere ai programmi medesimi, ammettendone l'impegno contestuale.

Ciò al fine di evitare l'incremento dello stanziamento, nell'apposito capitolo di bilancio, anche delle somme rimborsate dai Paesi esteri interessati, somme che con la vigente procedura non sarebbero rapidamente disponibili.

Per l'esame dei progetti e dei contratti necessari alla realizzazione dei programmi l'articolo 2 fa rinvio alle disposizioni inserite nelle cosiddette leggi promozionali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, disponendo peraltro l'integrazione dei previsti comitati con altri membri.

L'articolo 3 fissa il rateo dell'onere per il 1982, mentre per le successive quote annuali di spesa rinvia alle determinazioni della legge finanziaria.

LEGISLATURA VIII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per gli esercizi finanziari dal 1982 al 1989 il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino a 996 miliardi di lire per la realizzazione dei sottonotati programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri Paesi, nei settori aeronautico e delle comunicazioni:

velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa aerea del territorio (AM-X);

aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101);

sistema campale di trasmissioni e informazioni con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento e acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei predetti programmi implichino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio per il titolo sopra detto ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Art. 2.

Per i progetti e i contratti relativi alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 1 si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, nell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975,

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 57, e nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. Nel caso in cui il relativo onere non sia a carico di una sola Forza armata, si applicano le disposizioni tra quelle precedentemente indicate che riguardano la Forza armata maggiormente interessata per entità di spesa.

I comitati di cui alle leggi richiamate al precedente comma sono integrati con un rappresentante del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, con un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, con il Segretario generale del Ministero della difesa — direttore nazionale degli armamenti — o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonchè, eventualmente, con il competente direttore generale interessato che non faccia già parte dei comitati suddetti.

Il Ministro della difesa trasmette ogni anno in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge nonchè l'elenco delle società e imprese con le quali sono stati stipulati i contratti.

Copia del verbale di ogni seduta dei comitati di cui al primo comma viene trasmessa per conoscenza dal Ministro della difesa alle Commissioni competenti del Parlamento prima che i singoli progetti o contratti siano resi esecutivi o stipulati.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di 72 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1982 sarà determinata annualmente con la legge finanziaria.